

Condizioni Generali di Contratto (rev.1)

1. PREMESSE

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Vendita e di Contratto (le Condizioni) che disciplinano i rapporti di fornitura di Beni con eventuali Servizi Accessori tra la Società HAB srl (in seguito anche il Fornitore o la Società), ente di diritto Italiano con sede a Sesto San Giovanni (MI), Via Libero Biagi 65/8b (P.IVA e C.F.: 06182010964) e i Soggetti che degli stessi Beni e Servizi fanno richiesta ed uso nella propria attività (il Cliente).

Le presenti Condizioni Generali si compongono di 23 Articoli e disciplinano i rapporti aventi ad oggetto le prestazioni specificamente indicate al successivo articolo 2.

L'applicazione delle presenti Condizioni è implicita nell'accordo contrattuale perfezionato tra il Cliente e il Fornitore, salvo che gli stessi non ne abbiano mutualmente, espressamente e chiaramente negoziato i contenuti per iscritto, durante il perfezionamento del Contratto.

Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se il Fornitore non l'abbia accettata per iscritto.

2. BENI E SERVIZI ACCESSORI

Si intende con Fornitura di Beni, ai fini delle presenti Condizioni, l'appuntamento o la consegna di manufatti, macchinari, apparecchiature, attrezzature e componenti forniti dal Fornitore.

Si intende con Servizi o Servizi Accessori, ai fini delle presenti Condizioni, una o più delle prestazioni in seguito non esaustivamente elencate, Opzionali e Accessorie alla fornitura, ovvero:

- a) Trasporti, stoccaggi e movimentazioni
- b) L'installazione e posa in opera
- c) L'assistenza all'installazione
- d) La supervisione e il coordinamento dell'installazione
- e) Collaudo e Primo Avviamento.
- f) La certificazione dell'installazione.

3. L'OFFERTA DI BENI E SERVIZI ACCESSORI

Precedentemente all'accordo, il Cliente ha richiesto al Fornitore di elaborare una Offerta con oggetto la fornitura di Beni e Servizi dai quali egli (il Cliente) trae utilità e beneficio nell'esercizio della propria attività.

Sulla base della richiesta del Cliente, dei dati tecnici e dei disegni da questi trasmessi, il Fornitore elabora e invia al Cliente l'Offerta, con indicati l'elenco dei Beni e dei Servizi Accessori proposti, i relativi prezzi e termini specifici di fornitura e prestazione.

L'impegno del Fornitore alla fornitura dei beni e dei servizi accessori, al prezzo e nei termini indicati nell'Offerta, rimane vincolante non oltre un mese dalla data di invio al Cliente, sempre che nella stessa proposta non sia indicato un termine diverso.

4. IL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona all'accettazione in forma esplicita dell'Offerta redatta dal Fornitore, da parte del Cliente.

Qualsiasi sia la forma di accettazione da parte del Cliente (e-mail di conferma, Accettazione dell'Offerta, Conferma di Acquisto o l'Ordine), l'Offerta del Fornitore rimane parte prioritaria e indivisibile del Contratto perfezionato, unitamente alle presenti Condizioni Generali.

L'Offerta del Fornitore è in generale e per quanto possibile al momento della stessa fondata sui dati tecnici disponibili e forniti da parte del Cliente nell'atto della richiesta di Offerta o dell'Ordine. Il Cliente è tenuto a verificare l'Offerta nei minimi dettagli, mentre accettandola conferma di aver verificato la compatibilità dei dati riportativi in confronto alle proprie informazioni ed esigenze tecniche. Il Fornitore conserva pertanto il diritto di aggiornare unilateralmente le informazioni tecniche ed economiche dell'Offerta (e dell'eventuale

Contratto già perfezionato), sulla base di diverse condizioni tecniche rilevate o sorte dopo il perfezionamento del Contratto.

Qualunque condizione contenuta nell'atto di Conferma del Cliente, che modifichi o integri l'Offerta del Fornitore o le presenti Condizioni Generali, è invalida a meno che non sia esplicitamente negoziata e sottoscritta a firma dello stesso Fornitore.

5. OGGETTO DEL CONTRATTO

A fronte del Contratto perfezionato, il Fornitore si impegna alla fornitura di Beni e di eventuali Servizi Accessori come riportati nell'Offerta, nei modi e nei termini indicati nella stessa e nelle Condizioni.

A fronte del Contratto perfezionato, il Cliente si obbliga a favorire le attività del Fornitore, quindi portare a compimento le necessarie opere e attività complementari, secondo le indicazioni e nei modi compatibili con la Prestazione del Fornitore. Il cliente non ha il diritto di annullare in modo unilaterale alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il cliente dovrà risarcire il Fornitore per tutte le spese sostenute anche per le opere già realizzate alla data del recesso unitamente ad una penale pari al 10% del valore dell'Ordine residuo oltre alle spese in generale prodotte da tutte le altre conseguenze dirette e indirette di tale disdetta.

Il Cliente e il Fornitore, perfezionando il Contratto, confermano il mutuo beneficio all'adempimento delle rispettive obbligazioni ed esprimono la comune volontà di osservare i rispettivi diritti ed obblighi, in virtù dei termini e delle condizioni sanciti nel Contratto.

Ai fini degli effetti obbligatori, i Servizi Accessori sono intesi opzionali e distinti dall'obbligazione principale di Fornitura di Beni. Nei casi di impossibilità alla prestazione dei Servizi dovuta a fattori estranei all'operato del Fornitore o per volontà dello stesso Cliente, l'impegno di quest'ultimo a tali prestazioni rimane vincolante non oltre il novantesimo giorno dall'appuntamento dei beni relativi all'obbligazione principale del Contratto. Oltre tale termine, il Fornitore ha facoltà di rifiutare la postazione, altrimenti aggiornare le informazioni del Contratto sulla base di una nuova disponibilità o di più attuali tariffe e condizioni in vigore.

6. LIMITI DI FORNITURA ED ESCLUSIONI

A meno di chiara ed esplicita evidenza nell'Offerta del Fornitore, si intendono, in generale, sempre esclusi dalla responsabilità del Fornitore i Servizi Accessori.

Sono in particolar modo escluse dal perimetro della responsabilità del Fornitore e del contratto, le attività e gli scopi qui anche non esaustivamente elencate:

1. Progettazione Idraulica, Civile ed Elettrica.
2. Opere edili complementari ed accessorie.
3. Movimentazione dei beni.
4. Smontaggi, rimontaggi e riposizionamenti delle apparecchiature.
5. Messa in secca di manufatti e area di cantiere.
6. Bonifiche e pulizie di luoghi e apparecchiature.
7. Predisposizione di accessi e strade.
8. Utilizzo di mezzi di sollevamento.
9. Realizzazione di Impianti elettrici e collegamenti alla rete di alimentazione.
10. Smaltimento di rifiuti, olii esausti e di parti inutilizzabili.
11. Il Coordinamento della Sicurezza

È considerato sempre escluso dagli obblighi del Fornitore quanto non espressamente dettagliato nell'Offerta di Servizi e/o nelle presenti Condizioni Generali di Servizio.

7. PREZZI

Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza dal Fornitore. Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:

- soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni dei di cambio, dei costi dei materiali, del costo dell'energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all'ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, in mancanza di altre date precisate nel contratto;
- mantenuti fermi per un termine convenuto

8. TERMINI DI FORNITURA

a. Fornitura dei Beni (Art. 2)

I termini ed il luogo di resa dei Beni elencati nell'Offerta sono concordati tra il Fornitore e il Cliente e riportati nell'Offerta, o nelle Condizioni.

Se non diversamente indicato nell'Offerta, il termine di resa dei Beni è sempre inteso al portone della fabbrica del Fornitore, caricato su un idoneo mezzo del Cliente o di un vettore assegnatario.

Anche nel caso di resa dei beni presso un luogo indicato dal Cliente, se non riportato diversamente nell'Offerta, rimangono in carico al Cliente tutte le attività di movimentazione e scarico all'arrivo dei beni al punto di resa.

È inoltre sempre inteso che l'accesso all'indirizzo di consegna sia sempre possibile su strade di ordinaria circolazione, con mezzi normali di trasporto e non eccezionali. I Beni saranno forniti in più parti assemblabili a destinazione al fine della loro trasportabilità ordinaria.

b. Forniture dei Beni con Servizi Accessori

Ai fini degli effetti obbligatori, i Servizi Accessori sono considerati distinti dall'obbligazione principale di Fornitura dei Beni.

I termini ed il luogo di resa dei Beni e dei Servizi Accessori sono concordati tra il Fornitore e il Cliente e riportati nell'Offerta, o nelle Condizioni.

I Servizi Accessori sono richiesti al Fornitore per iscritto e favoriti dal Cliente con minimo tre settimane di preavviso; sono resi dal Fornitore esclusivamente durante le ore lavorative diurne previste dal Contratto di lavoro applicato dal Fornitore, con esclusione di giorni festivi e prefestivi.

Se non diversamente pattuito, i Servizi Accessori del Fornitore sono previsti in due separate soluzioni: la prima continuativa soluzione riguarda la supervisione alla posa in opera delle carpenterie di ancoraggio e delle tubazioni di servizio entrambe inghisate dall'Impresa del Cliente nelle opere civili. La seconda continuativa soluzione riguarda le eventuali operazioni di posa in opera, allacciamenti e Avviamento, con opere provvisorie e complementari (edili, elettriche, idrauliche ecc.) già predisposte dal Cliente e condizioni metereologiche compatibili per tutta la durata prevista dei servizi (fonte www.meteoam.it). Eventi e condizioni al di fuori del governo del Fornitore che, direttamente o indirettamente, costringano interruzioni, rinvii, inefficienze o attività aggiuntive, rimangono all'interno del perimetro di rischio del Cliente, che riconoscerà quindi le attività aggiuntive sostenute dal Fornitore secondo i tariffari in vigore. È inoltre inteso che l'accesso ai luoghi delle prestazioni sia sempre possibile su strade di ordinaria circolazione, con mezzi normali di trasporto e non eccezionali.

Se non diversamente concordato, nei contratti che si completano con il Collaudo e l'Avviamento, questi sono sempre eseguiti - con emissione di relativo verbale - contestualmente alla resa e al termine delle prestazioni del Fornitore presso il Cliente. Se parte dei Servizi Accessori, ancorché iniziati, e/o il Collaudo sono temporaneamente non possibili per cause estranee al Fornitore o per la mancanza delle condizioni complementari, una nuova data deve essere concordata tra le parti, riconoscendo al Fornitore gli oneri aggiuntivi di riorganizzazione e trasferimento di personale e di mezzi, in accordo ai tariffari in vigore riportati in offerta.

In tutti i casi, come anche nei casi di impedimento alla conclusione dei servizi accessori e/o al Collaudo per ragioni estranee all'operato o

alla volontà del Fornitore, l'obbligo contrattuale principale di Fornitura si ritiene comunque assolto all'approntamento o alla consegna dei Beni, con obbligo da parte del Cliente all'accettazione e al pagamento delle Fatture, quanto della quota dei Servizi accessori eventualmente già prestati.

9. SPEDIZIONE E CONSEGNA

I materiali viaggiano a rischio e pericolo del Cliente anche se venduti franco destinazione. La merce non viene coperta da assicurazione di alcun genere se non a seguito di formale richiesta e per conto e spese del Cliente. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi nella consegna da parte dei vettori.

I tempi di consegna si intendono sempre espressi in giorni lavorativi; non comportano responsabilità per il Fornitore ritardi dovuti a cause di forza maggiore come scioperi, irreperibilità sul mercato di materie prime o materiali insostituibili, ecc. La consegna si deve intendere come effettuata dalla data di comunicazione da parte del Fornitore che la merce è a disposizione del Cliente (avviso di merce pronta), oppure che è stata consegnata al vettore per la spedizione.

Il cliente non ha diritto di posticipare la data di consegna o di esecuzione di un ordine senza previo accordo con il Fornitore.

10. TOLLERANZE

Sulle misure esecutive del materiale venduto, oggetto della fornitura, si intende ammessa una tolleranza dell'uno per cento, in più od in meno, sulla quota di esercizio degli sbarramenti si intende ammessa una tolleranza di +/- 2cm.

11. SFRUTTAMENTO DEI BENI E GARANZIA

L'utilizzo e lo sfruttamento dei Beni Consegnati sono autorizzati solo ed esclusivamente dopo la Certificazione del primo avviamento (o Collaudo) da parte di - o alla presenza di - personale tecnico del Fornitore (o soggetto da questi autorizzato), con presa visione da parte del Cliente dei Manuali di Uso e Manutenzione e della Dichiarazione di Conformità di legge.

Le apparecchiature consegnate ed avviate al funzionamento sono considerate accettate senza riserva da parte del Cliente e, fatta eccezione per i rilievi prodotti contestualmente al collaudo o per i difetti non palesi e occulti al momento dello stesso (che devono comunque essere denunciati per iscritto al Fornitore nel momento stesso della loro manifestazione). Con l'avviamento e l'inizio dello sfruttamento il Cliente prende in carico la responsabilità delle apparecchiature e della loro installazione nello stato di fatto.

Periodo di Garanzia

Il periodo di garanzia si beni forniti avrà una durata di 12 o 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna o Approntamento.

Il periodo di garanzia del tessuto gommato può essere esteso su richiesta fino a 10 anni.

In assenza di accordi diversi, il Fornitore garantisce i beni forniti e collaudati per difetti di fabbricazione, alle condizioni in seguito riportate e per la durata massima di 12 mesi dalla data del primo avviamento, in tutti i casi non oltre 18 mesi dalla Consegna o Approntamento. Ai fini della garanzia viene considerata la data del verbale di collaudo con avviamento e la bolla di consegna dei beni, altrimenti la comunicazione scritta del Fornitore relativa alla disponibilità delle Forniture alla consegna.

OPZIONE 24 MESI

In questo caso, nei primi dodici mesi di garanzia le riparazioni saranno eseguite in loco dal Fornitore. Nei successivi dodici mesi i materiali difettosi dovranno essere spediti allo stabilimento di produzione del Fornitore in porto franco e debitamente imballati. Gli apparati riparati e/o sostituiti in garanzia verranno restituiti in porto franco. Gli apparati riparati e/o sostituiti fuori garanzia verranno fatturati e restituiti in porto assegnato.

Ai fini del riconoscimento della garanzia da parte del Fornitore, il Cliente deve conservare la copia del Verbale di Collaudo e della

Dichiarazione di Conformità che attesti l'avvenuta e corretta installazione e messa in esercizio con la data di primo avviamento. Il rilascio e la conservazione di detto verbale e della dichiarazione di conformità sono condizione per il riconoscimento di ogni diritto di Garanzia, vengono rilasciati dal Fornitore solo nei casi in cui tutte le condizioni di sicurezza, dimensionamento, d'esercizio, di montaggio sono state controllate e ritenute compatibili con le raccomandazioni e le istruzioni tecniche del Fornitore.

Le garanzie sono strettamente fondate sui dati dimensionali, idraulici ed elettrici forniti dal Cliente al Fornitore. Il Cliente concludendo il Contratto, conferma di aver verificato l'esattezza e la pertinenza di tutti i dati tecnici in esso riportati. La copertura di garanzia, pertanto, non è prevista in tutti i casi in cui vi sia l'evidenza, nella realtà, di dati diversi da quelli riportati nell'Offerta o nell'Ordine..

Ai fini del mantenimento delle Condizioni di Garanzia per tutta la durata prevista, il Cliente deve provvedere ad organizzare interventi di manutenzione preventiva e ordinaria in accordo ai manuali operativi da parte di personale autorizzato, registrando sul Certificato di Garanzia le attività effettuate.

La garanzia non è mai riconosciuta dal Fornitore nei casi elencati, in maniera non esaustiva, nel seguente:

- a) Mancanza del verbale di collaudo o certificato di Garanzia.
- b) Modifiche agli impianti/attrezzature non autorizzate dal Fornitore
- c) Assenza o carenza di manutenzione e pulizia in accordo alle schede dei manuali tecnici.
- d) Livelli di funzionamento (quote/stramazzi) oltre i limiti definiti dalla tabella del manuale e del certificato di Garanzia.
- e) Funzionamento al di fuori delle condizioni indicate nel Contratto e nel certificato di Garanzia.
- f) Errata conduzione e/o manutenzione.
- g) Sovraccarico oltre i limiti indicati nel Certificato di Garanzia.
- h) Eventi atmosferici straordinari.
- i) Funzionamento in presenza di Piena
- j) Durata di periodi di fuori esercizio maggiori di quelli indicati in Offerta.
- k) Azionamento manuale con esclusione delle autodifese efficaci solo nel funzionamento automatico.

La garanzia non è inoltre mai applicabile per elementi e componenti di normale usura, alla normale corrosione ed erosione delle superfici verniciate o trattate. Sono esplicitamente escluse da copertura di garanzia i seguenti componenti, elencati in maniera non esaustiva:

- a) Componenti fornite dal Fornitore ma montate in opera dal Cliente senza una esplicita approvazione del Fornitore
- b) Verniciature in alveo
- c) Guarnizioni
- d) Profili in materiale plastico
- e) Eventuali teli di copertura estetica

In caso di prestazioni in garanzia il Fornitore provvederà alla sostituzione o alla riparazione dei componenti difettosi presso la propria sede o presso la sede del Cliente, mentre restano a carico del Cliente i costi di viaggio, trasporto e di trasferta del personale di assistenza ciò senza essere tenuto al risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione. Le parti eventualmente sostituite passeranno di proprietà del Cliente franco Centrale, al momento stesso della sostituzione, Il periodo di garanzia delle parti sostituite e/o riparate sarà pari al periodo di garanzia residuo.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le modalità di fatturazione e pagamento sono concordate tra il Fornitore e il Cliente e sono riportate nell'Offerta e nelle Condizioni.

Se non diversamente concordato, la fattura del Fornitore è emessa alla consegna dei beni al punto di resa. Qualora la resa nel luogo

concordato non sia possibile per esigenze o volontà del Cliente o comunque per cause non dipendenti dal Fornitore, questi ha la facoltà di emettere la propria fattura nel momento stesso della notifica della disponibilità alla resa stessa (approntamento), escludendo eventuali servizi accessori non ancora prestati.

In virtù del carattere accessorio, la fattura del Fornitore relativa ai servizi è indipendente dalla fornitura dei beni oggetto dell'obbligazione principale, ed è sempre emessa alla conclusione o per stati di avanzamento delle prestazioni.

13. PROPRIETA' DEI BENI, RISCHI E ONERI

Il trasferimento del titolo di proprietà dei beni oggetto del contratto è sottoposto ad esplicito patto di riservato dominio ai sensi e con effetti di cui all'art. 1523 del c.c. Il trasferimento definitivo del titolo ha pertanto effetto solo con il pagamento dell'ultima rata o con il saldo del prezzo stabilito dal Contratto.

In attesa del trasferimento definitivo del Titolo di proprietà, Il Cliente assume tuttavia in carico sin dalla consegna dei Beni (o approntamento, quando la consegna al punto di resa non sia possibile per esigenza del Cliente o per cause non dipendenti dal Fornitore) ogni rischio, onere di conservazione e responsabilità relativi ai beni oggetto del contratto; in particolare - ma non esaustivamente - per i casi di perimento accidentale, perdita o sottrazione, danni propri o a terzi, compresi il caso fortuito e la forza maggiore; sottrazione totale o parziale; molestie o turbative da parte di terzi rivendicanti diritti sui beni, anche a seguito dell'esercizio di azioni revocatorie fallimentari o ordinarie; irregolarità o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, servitù, pesi, vincoli e gravami di sorta, anche se non conosciuti, che limitino o impediscano l'utilizzo e lo sfruttamento anche parziale dei beni, per qualunque durata; qualunque danno, deterioramento accidentale e non, altri fatti che impediscano in tutto o in parte e per qualunque durata l'utilizzo e lo sfruttamento, a qualsiasi causa imputabile, compresa l'emissione di un provvedimento temporaneo della Pubblica Amministrazione, a qualunque titolo.

Se non diversamente concordato, l'eventuale sosta temporanea dei beni presso il Fornitore per l'impossibilità alla consegna presso il punto di resa del Contratto non solleva il Cliente dal pagamento delle Fatture del Fornitore ed è configurabile quale prestazione di deposito contrattualmente dovuta e retribuita, rimanendo in carico al Cliente rischi, oneri e responsabilità relativi ai beni oggetto del contratto.

In caso di impossibilità alla consegna presso il punto di resa del Contratto oltre il trentesimo giorno, per cause indipendenti dal Fornitore, lo stesso ha facoltà di affidare i beni a terzi addebitando i costi di trasferimento e deposito al Cliente, che non è sollevato dal pagamento delle fatture e che conserva su di sé rischi, oneri e responsabilità relativi ai beni.

14. PENALITA' E RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

I ritardi imputabili al Fornitore potranno dar luogo all'applicazione di eventuali penali unicamente nei casi in cui siano state oggetto di accordo e accettate per iscritto dal Fornitore. La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nell'ordine/offerta. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo. I termini di consegna decorrono dalla data del pagamento del primo acconto da parte del Cliente e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l'obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari. I suddetti termini di consegna vengono temporaneamente sospesi ogni volta che il Cliente riceve un documento dal Fornitore da approvare, fino alla restituzione del documento firmato e timbrato per approvazione.

Le penali per ritardata consegna, qualora previste dall'accordo con un massimale non determinato, si intendono comunque non poter eccedere il valore complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale, mentre la responsabilità contrattuale complessiva per colpa in carico al Fornitore non può in ogni caso mai risultare superiore all'importo dello stesso Contratto.

Salvo i disposti del Codice Civile in caso di dolo, sono sempre esclusi dalla responsabilità contrattuale per colpa del Fornitore ed oggetto di eventuale azione di risarcimento il lucro cessante ed ogni altro danno indiretto e consequenziale, quale ad esempio, e non esaustivamente, obblighi del Cliente verso Terze Parti, diversa tariffazione della vendita di energia, oneri di accessori di intervento e riparazione come la fermata impianto, la messa in asciutta, la disposizione di motopompe, panconi o ture, la mancata produzione, o il mancato guadagno.

Sia nei Contratti di sola Fornitura che Fornitura con Servizi e Primo Avviamento, non possono trasferirsi e gravare sul Fornitore obblighi di diritto o di legge in carico al Cliente nei confronti di parti terze (quali ma non solo Stazioni Appaltanti, Appaltatori Principali, Enti di Controllo etc.), quanto facoltà a beneficio di tali parti a riguardo delle forniture oggetto del Contratto, singolarmente o complessivamente organizzate e integrate.

Nessuna responsabilità per danni di qualsiasi genere potrà essere assunta dal Fornitore per l'uso proprio o improprio dei suoi prodotti e sulle conseguenze derivanti dalla loro presenza .

15. NORME SU IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

In caso di servizi forniti presso il Cliente o presso terzi, in base alle normative vigenti in materia di Igiene e Sicurezza, è obbligo del titolare giuridico dell'ambiente di lavoro, prima dell'inizio di ogni attività, valutare e informare il personale del Fornitore dei rischi presenti. Sono inoltre sempre a carico del titolare dell'ambiente di lavoro, la valutazione dei rischi di interferenza e il coordinamento e il controllo di altri eventuali operatori presenti nello stesso ambiente.

Il Fornitore, su richiesta del Cliente, si impegna a produrre la documentazione e le informazioni relative alla propria prestazione d'opera (il POS), nei modi e nel rispetto degli obblighi di Legge.

Il personale del Fornitore può rifiutare la prestazione o il completamento della stessa se le condizioni non rientrano nei limiti previsti dal Contratto o dai documenti di valutazione dei rischi e di coordinamento forniti dal Titolare giuridico dell'ambiente di lavoro. Eventuali servizi e costi ulteriori sostenuti dal Fornitore saranno addebitati al Cliente secondo le tariffe del Fornitore.

Quando non specificati con il prezzo dei servizi, gli oneri per la sicurezza del Fornitore sono sempre compresi nel valore del Contratto e non sono soggetti a sconti.

16. FORZA MAGGIORE

Si considera evento di forza maggiore ogni caso imprevisto o imprevedibile, indipendente dalla volontà e dall'operato del Fornitore, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni. Il Fornitore avrà diritto all'estensione dei termini contrattuali per tutta la durata dell'evento di forza maggiore.

Nel caso la Forza Maggiore perduri oltre i sei mesi il Fornitore avrà diritto alla risoluzione del Contratto ottenendo il pagamento dei lavori e delle spese sostenute, incluso obblighi verso terzi, fino alla data di risoluzione.

17. PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il Fornitore mantiene la proprietà industriale in relazione ai diritti di privativa, ai disegni, alle prestazioni di carattere tecnico e ad ogni altra informazione da lui comunicata al Cliente nell'esecuzione del Contratto, sia relativamente ai diritti esistenti al momento dell'accordo quanto quelli sorti successivamente. Il Cliente è obbligato ad astenersi da qualsiasi atto, incluso il deposito di brevetti o reverse engineering, che possa divulgare informazioni tecniche del Fornitore e comportare per lo stesso la sopportazione di un danno.

La consegna dei manufatti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà del Fornitore su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate dal Fornitore a qualsiasi titolo. Quanto precede vale anche per le soluzioni che il Fornitore propone per migliorare la qualità o il costo dei manufatti/impianti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con il Fornitore le condizioni per il loro utilizzo nell'ambito dell'ordinazione.

Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fornitura previsto dal Fornitore, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l'apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che il Fornitore abbia utilizzato per la loro messa a punto. Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che il Fornitore effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dell'impianto.

In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi del Fornitore o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà.

Il Cliente terrà indenne il Fornitore da eventuali ricorsi di Terze parti per violazione di diritti, ogni qualvolta tali azioni si riferiscano a materiali e informazioni divulgate dal Cliente.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto non può essere ceduto a Terzi senza ulteriore accordo tra Cliente e Fornitore.

19. STATO DI INSOLVENZA DEL CLIENTE

I termini di pagamento concordati si intendono sempre essenziali e perentori.

In caso di evidente stato di insolvenza, mutamenti in "pejus" delle condizioni economiche e/o patrimoniali, cessione d'azienda o ramo d'azienda, avvio di procedure concorsuali o fallimentari o anche per il solo e semplice mancato pagamento nei termini del Contratto, totale, parziale o temporaneo delle Fatture del Fornitore, quest'ultimo, in qualsiasi momento e senza preavviso ha facoltà e diritto di:

1. Sospendere la produzione dei beni e dei servizi, rifiutare la consegna di parti e/o prodotti già realizzati.
2. Disporre diversamente delle parti e dei prodotti realizzati.
3. Avvalersi della decadenza del beneficio del termine e richiedere l'immediato pagamento dell'intero importo del contratto prima delle consegne o delle prestazioni accessorie.
4. Risolvere unilateralmente il contratto in accordo al paragrafo successivo.
5. Applicare gli interessi di legge sulle somme pagate tardivamente

In tutti i casi di insolvenza parziale o temporanea da parte del Cliente, è inoltre esclusa tout court l'applicazione di clausole penali eventualmente concordate, come ogni possibilità di risarcimento del danno per ritardi nella consegna dei beni o per l'inadempimento.

In tutti i casi di mancato pagamento nei termini e conseguente mancata consegna di beni o mancata prestazione da parte del Fornitore, rimangono in carico al Cliente tanto rischi, oneri e responsabilità relativi ai beni oggetto del contratto da consegnare o consegnati tutti o in parte, quanto quelli relativi all'esecuzione del Contratto.

Il pagamento del prezzo alle scadenze convenute non può essere sospeso ne' ritardato dal Cliente per nessuna ragione e nemmeno in caso di controversie. Ogni eventuale pretesa dell'acquirente, in relazione alla fornitura, dovrà essere da lui fatta valere in apposito separato giudizio (solve et repete).

20. SOSPENSIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ad eccezione dei casi di sospensione, recesso o risoluzione previsti dal Contratto o dalle presenti Condizioni, Il Contratto non può essere sospeso o risolto se non con ulteriore patto scritto tra le Parti.

Se è prevista dall'accordo la facoltà da parte del Cliente di sospendere con o senza causa il Contratto, la stessa sospensione, se non diversamente quantificata oppure rimasta indeterminata, non può superare i sei mesi. Trascorso il periodo di sospensione senza nuovo accordo, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto ottenendo il pagamento delle forniture nello stato di fatto al momento della sospensione, dei servizi nel contempo già prestati e della penale riportata in offerta, incluso eventuali obblighi già assunti verso terze parti.

In caso di evidente stato di insolvenza, mutamenti in "pejus" delle condizioni economiche e/o patrimoniali, cessione d'azienda o ramo d'azienda, avvio di procedure concorsuali o fallimentari o anche per il solo e semplice mancato pagamento nei termini del Contratto, totale, parziale o temporaneo delle Fatture da parte del Cliente, il Fornitore, in qualsiasi momento e con semplice comunicazione ha diritto di risolvere il Contratto unilateralmente.

21. PRIVACY

Il titolare responsabile del trattamento dei dati è HAB srl (il Fornitore)

Il Fornitore garantisce che le informazioni ed i dati a lui comunicati sono trattati nel pieno rispetto della Legge Vigente in materia di tutela e trattamento dei dati.

Presso il Fornitore sono raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto, allo scopo di adempiere agli obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati operativi, anagrafici e fiscali, il Fornitore è impossibilitato all'esecuzione del Contratto.

22. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il rapporto contrattuale è regolato dalle leggi vigenti nella Repubblica Italiana.

Il Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall'interpretazione del Contratto è il Foro di Milano. Per l'interpretazione delle presenti condizioni e per la soluzione d'ogni controversia che insorgesse, le parti sottoscritte faranno ricorso ad un Collegio Arbitrale inappellabilmente quale amichevole composizione, senza obbligo di procedura, con arbitrato libero, pertanto non con funzione giurisdizionale, ma con definizione in via negoziale. Ogni parte nominerà un arbitro e questi due il terzo. Nell'ipotesi di mancata nomina di un arbitro di parte entro 15 giorni dalla richiesta, o di mancato accordo dei due sulla designazione del terzo entro 15 giorni dalla nomina del secondo di essi, vi provvederà il Presidente dell'ordine degli Avvocati di Milano. La decisione di Collegio sarà da intendersi quale espressione della libera volontà negoziale delle parti, volta a comporre transattivamente le questioni insorte. In applicazione del principio "Solve et repete" il Fornitore ha diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il provvedimento di cui agli art. 633 c.p.c. e segg. (decreto ingiuntivo) per il pagamento della somma a lui dovuta in forza del presente contratto. L'eventuale opposizione dovrà essere proposta dal Cliente esclusivamente al Collegio Arbitrale il quale deciderà anche in ordine alla sospensione della procedura esecutiva eventualmente promossa dal Fornitore.

Luogo e data, _____

Il Cliente: _____

Il Fornitore _____

23. ARTICOLO 1341 C.C.

Ai sensi degli articoli 1341 del codice civile, Il Cliente approva specificatamente, dopo attenta e consapevole lettura i paragrafi precedenti dal numero 1 al numero 22.

Luogo e data, _____

Il Cliente: _____

Il Fornitore _____

